



ORDINANZA MUNICIPALE PER LAVORI SU STRADE COMUNALI

Ris. Mun. n° 642/2026 del 30 marzo 2026

Novaggio, 31 marzo 2026

Il Municipio di Lema, richiamati:

- Legge federale sulla circolazione stradale (RS 741.01)
- Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (RS 741.21)
- Ordinanza federale del DATEC concernente le norme applicabili alla segnaletica su strade, percorsi pedonali e sentieri (RS 741.211.5)
- Legge cantonale sulle strade (RL 7.2.1.2)
- Legge edilizia (RL 7.1.2.1)
- Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (RL 7.4.2.1 – in particolare artt. 5 e 18);
- Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RL 7.4.2.1.1 – in particolare art. 25);
- Legge organica comunale (RL 2.1.1.2)
- L'art. 39; 40 del Regolamento organico comunale di Lema

E le seguenti norme con valenza giuridica (*l'elenco riporta unicamente le principali norme applicate e si riferisce all'ultima versione pubblicata*):

- SIA 118 Condizioni generali per l'esecuzione di lavori
- SN VSS 640 420 Pavimentazioni bituminose – norma di base
- SN VSS 640 430 Pavimentazioni bituminose – esecuzione
- SN VSS 640 431 Pavimentazioni bituminose – esigenze
- SN VSS 640 535 Lavori di scavo – prescrizioni per l'esecuzione
- SN VSS 640 538 Lavori di scavo – prescrizioni amministrative
- SN VSS 640 731 Manutenzione delle pavimentazioni – lavori di riparazione
- SN VSS 640 886 Segnaletica temporanea su strade principali e secondarie
- Prescrizioni INSAI concernenti la sicurezza e la prevenzione degli incidenti sul posto di lavoro;

emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare i lavori, gli interventi, le manomissioni, i transiti e le occupazioni di strade, marciapiedi, piazze e sedimi comunali:

CAPITOLO 1 – Scopo dell'ordinanza

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'uso di strade comunali ed è composta dai seguenti capitoli:

- Capitolo 2: Lavori stradali con scavi e ripristino della pavimentazione;
- Capitolo 3: Segnaletica di cantiere e provvisoria;
- Capitolo 4: Occupazione del suolo pubblico stradale;
- Capitolo 5: Transiti con veicoli pesanti;
- Capitolo 6: Disposizioni varie

CAPITOLO 2 – Lavori stradali con scavi e ripristino della pavimentazione

Art. 2 Ripristino della carreggiata


Art. 2.1 Condizioni generali

Tutti i lavori di pavimentazione devono essere affidati a una ditta specializzata nella lavorazione delle pavimentazioni stradali. Il nome della ditta deve essere indicato nella domanda di autorizzazione.

Di principio per le strade comunali è previsto un unico strato bituminoso. Per casi particolari l'Ufficio tecnico comunale può chiedere che i ripristini vengano eseguiti in due fasi: nella prima fase lo strato bituminoso portante è posato provvisoriamente fino alla quota della pavimentazione esistente, nella seconda fase (8/12 mesi dopo il primo intervento) si fresa lo strato portante e si posa la pavimentazione di scorrimento.


Art. 2.2 Posa di infrastrutture longitudinali all'asse stradale

Di principio il nuovo manto d'usura deve essere esteso ad almeno metà del campo stradale e più precisamente fra la delimitazione del ciglio e l'asse stradale. Se la strada ha una sola corsia, il manto d'usura deve essere esteso su tutto il campo stradale onde ottenere una superficie con un unico rappezzo. Non sono accettati rappezzi con superfici troppo piccole che non garantiscono un'ottima cilindratura della miscela o rappezzi che creano troppi giunti alla pavimentazione.



Art. 2.3 Posa di infrastrutture trasversali all'asse stradale

I tagli della pavimentazione devono essere effettuati il più possibile perpendicolari all'asse stradale. Qualora fosse necessario eseguire più tagli ravvicinati, il manto d'usura deve essere esteso su tutto il campo stradale onde ottenere una superficie con un unico rappezzo.



Art. 2.4 Sezioni di ripristino

La misura minima della fossa di posa delle infrastrutture (valore 'b') è determinata dal beneficiario dell'autorizzazione in base alle proprie esigenze, alla dimensione delle infrastrutture, alla profondità di scavo, il metodo di scavo eccetera. Il beneficiario è inoltre responsabile dell'applicazione delle

disposizioni dell'OLcostr capitolo 5 e di tutte le norme riconosciute in Svizzera sulla sicurezza dei lavoratori e del cantiere durante i lavori di costruzione di scavi, e pozzi.

Le misure minime di ripristino della carreggiata dipendono dalla profondità dello scavo e dalla larghezza della fossa:

- Misto granulare e pavimentazione portante:
- La larghezza minima di ripristino dipende dalla profondità di scavo (vedi figura 3).
- Il valore di "R" è diminuito di 30cm
- Pavimentazione di scorrimento:
- La larghezza di ripristino è stabilita dal valore "R"




Figura 3

Se il valore "Δ" della distanza tra il ripascimento e il bordo stradale è inferiore a 50cm la pavimentazione di scorrimento deve essere estesa fino al ciglio.

Quando le infrastrutture sono posate parallelamente all'asse stradale vale inoltre la regola scritta all' art. 2.2.

Art. 2.5 Marciapiedi, piazze e altre superfici di suolo pubblico

Di regola dopo la posa delle infrastrutture la pavimentazione bituminosa deve essere ripristinata su tutta la larghezza del marciapiede. Per le piazze e altre superfici secondo il tipo di intervento e sulla base delle indicazioni rilasciate dall'ufficio tecnico.

Art. 2.6 Dimensionamento degli strati di pavimentazione

Gli strati di pavimentazione sono determinati dal tipo di strada e dalla classe di traffico secondo la norma "SN VSS 640 430 Pavimentazioni bituminose - esecuzione". Le sezioni standard per le strade cantonali sono riprodotte nella tabella sottostante. Lo standard vale per tutti i ripristini indipendentemente dalla pavimentazione esistente prima dell'apertura dello scavo.

Traffico ponderante equivalente giornaliero medio TF	≤ 30	> 30 100	> 100 300	> 300 1'000	> 1'000 3'000
Classe di traffico	T1 molto leggero	T2 leggero	T3 medio	T4 pesante	T5 molto pesante
Ripartizione degli strati di pavimentazione					
Spessore totale pavlmentazione	50/70 mm	100 mm	130 mm	170 mm	220 mm
Esigenze fondazione secondo SN 640 585	ME1 ≥ 80 MN/m²	ME1 ≥ 100 MN/m²	ME1 ≥ 100 MN/m²	ME1 ≥ 100 MN/m²	ME1 ≥ 100 MN/m²

Art. 2.7 Coperture di pozzi

Tutti gli elementi di copertura dei pozzi devono appartenere alla classe determinata dal luogo di posa sulla carreggiata stradale o sul marciapiede (SN 640 366 evacuazione delle acque, dispositivi di chiusura”):

Classe D400: Per tutti i dispositivi di copertura installati sulla via di circolazione, sulle corsie d'emergenza e nelle aree dove è presumibile la circolazione o la fermata di ogni tipo di veicolo ammesso alla circolazione.

Classe C250: Per i dispositivi di copertura installati contro una bordura o un muro di controriva fino a un massimo di 50 cm dal bordo della carreggiata.

Classe B125: Per tutti i dispositivi installati sui marciapiedi non transitabili e le aree pedonali.

Art. 2.8 Qualità dei materiali messi in opera

Le miscele bituminose e i misti granulari devono provenire da un impianto certificato e riconosciuto dal Cantone. L'Ufficio tecnico comunale può chiedere al beneficiario dell'autorizzazione di dimostrare l'origine dei materiali e di consegnare le relative certificazioni.

Per le miscele bituminose è inoltre applicabile il documento "Concetto di garanzia della qualità, miscele bituminose compattate e aggregati per Strade Cantionali" edito dal Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento e scaricabile da Internet al sito www.ti.ch/commesse

Le basi per stabilire le prove sulla qualità dei materiali messi in opera sono le norme SNVSS in vigore, ed in particolare la Norma SN-VSS 640 434 "Programme des essais pour enrobés bitumineux compactés". In casi particolari, quale condizione per l'ottenimento dell'autorizzazione di apertura del cantiere, l'Ufficio tecnico comunale può chiedere un piano di controllo della qualità indipendentemente dai quantitativi di miscela e misto granulare posati. Le prove sono a carico del beneficiario e i risultati devono essere consegnati prima del collaudo finale.

Art. 2.9 Collaudo

Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto all'Ufficio tecnico comunale la fine dei lavori. L'Ufficio tecnico si riserva un termine di dieci giorni a decorrere dalla ricezione della comunicazione per inoltrare le proprie osservazioni o richiedere un sopralluogo tecnico. In assenza di osservazioni l'opera è ritenuta accettata.

Art. 2.10 Prestazioni di garanzia

Il beneficiario dell'autorizzazione risponde verso il Comune di Lema delle prestazioni di garanzia secondo la Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori". Per il periodo di garanzia si fa riferimento alla norma VSS (USPS) SN 507 708 ed alla norma SIA 118. In particolare, si ricordano i seguenti articoli:

Art.172: Salvo disposizione contraria, il periodo di garanzia dura due anni.

Art.180: I diritti del committente in caso di difetti cadono in prescrizione dopo cinque anni dal collaudo di un'opera (o di parte di essa).

I diritti concernenti difetti che l'imprenditore ha intenzionalmente taciuto cadono invece in prescrizione dopo dieci anni.

L'Ufficio tecnico comunale può chiedere al beneficiario dell'autorizzazione una garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta per difetti a favore del Comune di Lema. La garanzia è calcolata tenendo conto di un importo di CHF 1'000.- per m², fino ad un valore massimo di CHF 20'000. - .

Art. 2.11 Contravvenzioni

Le infrazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art.6.2 della presente Ordinanza.

CAPITOLO 3 – Segnaletica di cantiere provvisoria

Art. 3.1 Servizi competenti per il rilascio della segnaletica provvisoria

La segnaletica provvisoria è ordinata con l'autorizzazione di cantiere dall'Ufficio tecnico comunale per lavori svolti su strade comunali. Per tutte le altre strade d'ordine superiore valgono le disposizioni cantonali.

Art. 3.2 Condizioni generali per la segnaletica

1. Le fasi di lavoro dovranno essere ridotte al minimo indispensabile e, salvo difficoltà impreviste, i tempi d'esecuzione delle opere dovranno essere rispettati. Eventuali richieste di estensione del termine di consegna dovranno essere inoltrate dalla stazione appaltante, almeno 15 giorni prima della data di scadenza della decisione emanata dall'Ufficio tecnico comunale.
2. L'impresa esecutrice dovrà osservare scrupolosamente gli schemi di segnaletica. I segnali dovranno essere del tipo normale, con fondo a riflettanza EG, puliti e di dimensioni uniformi, in osservanza dell'art. 102 OSStr. I supporti dei segnali dovranno essere puliti, con stadi bianco/rosse, muniti di targhette rifrangenti. La posa dovrà rispettare le condizioni fissate dal capitolo 14 OSStr. Di notte, o quando le condizioni di luminosità lo richiedessero, i segnali, le delimitazioni e tutti gli impianti connessi dovranno essere illuminati con luci gialle anabbaglianti, non intermittenti (cfr. condizioni fissate dalle norme SN 640 886).
3. Le demarcazioni dovranno essere tracciate in conformità delle norme VSS relative. La necessità della loro adozione verrà stabilita di volta in volta dalla stazione appaltante. Se necessario sarà sentita la Polizia.
4. Tutta la segnaletica esposta e in contrasto con la presente decisione dovrà essere neutralizzata mediante mascheramento e ripristinata subito al termine dei lavori. Eventuali segnali asportati dovranno essere ricollocati nella medesima posizione e, quelli danneggiati, sostituiti a nuovo, a spese del danneggiatore. Le demarcazioni dovranno essere ripristinate come in origine per mezzo della ditta specializzata (la verifica dell'idoneità del ripristino della segnaletica e delle demarcazioni è demandato alla Polizia o all'Ufficio tecnico comunale).
5. Gli apparecchi semaforici dovranno essere equipaggiati con radar per comando automatico del traffico. In casi particolari (p. es. flusso circolatorio elevato da una sola direzione) dovranno essere regolati manualmente. Le emissioni laterali sui percorsi regolati con semafori devono essere completate con impianti coordinati con quelli principali. Sugli apparecchi dovrà figurare il nominativo del responsabile delle riparazioni in caso di guasto o per interventi di Polizia. Il responsabile della sorveglianza dovrà essere reperibile 24 ore su 24, compreso i giorni lavorativi (tempo massimo ammesso per l'intervento: 2 ore). Qualora il responsabile non fosse reperibile, l'Ufficio tecnico comunale o la Polizia interverranno a ripristinare o a sostituire l'impianto tramite una ditta specializzata (le relative spese, così come l'eventuale contravvenzione, saranno addebitate di conseguenza).

6. Qualora la situazione lo richiedesse, la circolazione dovrà essere regolata manualmente con apposite palette, da personale qualificato (art. 66 OSStr), secondo le direttive della Polizia del traffico (art. 67 OSStr).
7. L'area di cantiere dovrà essere impedita alla circolazione dei non addetti, mediante vasche tipo New Jersey o transenne di stadiie bianco/rosse munite di targhette rifrangenti, con illuminazione a collana di luci gialle non intermittenti. Fuori dagli orari di lavoro l'accesso al cantiere dovrà essere completamente impedito.
8. Gli accessi alle singole proprietà devono essere assicurati; per la circolazione dei pedoni dovranno essere attuate tutte le misure di sicurezza necessarie.
9. I comunicati sugli organi di informazione avverranno a opera dell'Ufficio tecnico comunale o per il tramite della Polizia.
10. L' Ufficio tecnico comunale provvederà all'informazione della popolazione residente nella zona, in relazione ai disagi conseguenti ai lavori.
11. Il controllo della idoneità dell'esecuzione della decisione compete alla stazione appaltante. Sono riservati gli interventi dell'Ufficio tecnico comunale e Polizia.
12. L'impiego di corpi di polizia privati dovrà essere autorizzato preventivamente dalla Polizia comunale, che fornirà le necessarie istruzioni e ne sorveglierà il servizio.
13. La decisione emanata dall' Ufficio tecnico comunale entra in vigore non appena saranno collocati i segnali. Sono riservati i diritti dei terzi e di chiunque altro toccato nei suoi legittimi interessi dai provvedimenti decisi.
14. La decisione e la relativa documentazione devono rimanere a disposizione sul cantiere e dovranno essere esibite su richiesta dell'autorità di vigilanza (Ufficio tecnico comunale e Polizia). La modifica dei programmi di realizzazione delle opere (date di inizio e/o di fine) potrà avvenire solo con il consenso delle parti interessate (la modifica non necessiterà di ulteriore decisione).
15. Le norme SN 640 886 e le direttive emesse dal Municipio fanno sempre e comunque stato in primo luogo.
16. La mancata osservanza delle condizioni della presente decisione comporterà l'adozione degli estremi penali giusti gli artt. 98 LCStr, 114 OSStr e/o 292 CPS. L' Ufficio tecnico comunale può ordinare il rispetto delle presenti disposizioni sotto comminatoria dell'art. 292 CPS.

Capitolo 4: Occupazione di suolo pubblico

Art. 4.1 Condizioni generali

L'uso e l'occupazione del suolo pubblico per scopi diversi da quelli della circolazione o dall'ordinario utilizzo, necessita di un'autorizzazione, è regolamentato dalla Legge cantonale sulle strade e dal Regolamento organico comunale di Lema:

Richiamato l'art.25 del Regolamento organico comunale, il Municipio delega all'Ufficio tecnico comunale l'applicazione delle presenti disposizioni.

Le presenti disposizioni non si applicano per i casi di uso di suolo pubblico per l'organizzazione di feste o manifestazioni da parte di associazioni non lucrative con sede a Lema.

Art. 4.2 Autorizzazione per la posa di condotte

La posa di nuove condotte sotto il campo stradale è subordinata all'obbligo di ottenere un permesso tecnico e un'autorizzazione per uso di beni amministrativi (cfr. punto 4.1 - art. 45 LStr e art. 39 Reg.

org.com.). Entrambe le approvazioni sono rilasciate in maniera coordinata nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia.

L'autorizzazione d'uso del suolo pubblico è rilasciata a titolo precario; in caso di necessità giustificata da motivi di interesse pubblico il Comune si riserva il diritto di chiedere la rimozione completa e/o lo spostamento delle condotte autorizzate presenti su suolo comunale (art.45 cpv. 4 LStr.) senza che l'avente diritto possa pretendere un'indennità qualsiasi.

In caso di lavori del Comune che potrebbero interessare le infrastrutture posate, il beneficiario sarà tempestivamente avvisato affinché possa adottare, se del caso, gli opportuni provvedimenti atti ad evitare perturbazioni e interruzioni del servizio. Gli oneri di tali eventuali provvedimenti saranno a carico del beneficiario. Lo stesso è tenuto a garantire a sue spese e in ogni momento l'ossequio di tutte le prescrizioni federali, cantonali e comunali concretamente applicabili. Ad esso competono inoltre i relativi controlli come pure la manutenzione ineccepibile delle opere realizzate.

Su richiesta dell'Ufficio tecnico comunale il beneficiario è tenuto ad informarlo in ogni tempo sull'ubicazione e la natura dei propri impianti che si trovano sulla proprietà comunale.

Art. 4.3 Responsabilità e garanzia di buona esecuzione

Responsabilità

Il beneficiario dell'autorizzazione per lavori sulle strade comunali è responsabile di qualsiasi danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi a persone e/o cose in relazione al cantiere o alle opere da lui eseguite sulla proprietà del Comune. In particolare, egli assume per conto dello Comune la responsabilità quale proprietario del fondo o dell'opera nell'ambito dei rapporti di vicinato (artt. 58 CO, 679 e 684 CCS). Egli risponde in ogni tempo per i danni risultanti da difetti nella conduzione del cantiere o nell'esecuzione dell'opera.

Restano inoltre riservati i diritti dei terzi. In particolare, il Comune non risponde per eventuali danni provocati a tubazioni, cavi e altre infrastrutture esistenti. Il beneficiario deve essere coperto da un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.

Garanzia di buona esecuzione

Quando l'intervento provoca disagi importanti alla circolazione o quando sussistono problemi di coordinamento tra vari cantieri o quando è necessario garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione (in particolare del programma dei lavori), l'Ufficio tecnico comunale può chiedere una garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta a favore del Comune per coprire i rischi di insolvibilità o inadempienza del richiedente. L'importo da garantire sarà determinato proporzionalmente all'entità dell'intervento sulla strada comunale.

Art. 4.4 Tasse amministrative e tasse per l'occupazione del suolo pubblico

La procedura di autorizzazione per esecuzione di lavori sulla strada comunale e occupazione del suolo pubblico è sottoposta al pagamento di una tassa amministrativa per l'esame della domanda e il rilascio degli atti secondo il seguente principi:

- tempo di elaborazione della pratica x costo orario di CHF 60.-, ritenuto una tassa minima di CHF 10.- (art.116 LOC) ed a una tassa per l'occupazione del suolo pubblico (art.40 Regolamento organico comunale) le cui tariffe sono indicate di seguito:

Occupazione temporanea (in aggiunta alla tassa amministrativa)

1.	Campo stradale della carreggiata	ogni mese o frazione di mese	10.00 CHF/m ²
2.	Campo stradale fuori dalla carreggiata (posteggi, piazzole, ecc.)	ogni mese o frazione di mese	10.00 CHF/m ²
3.	Marciapiedi, piazze, altro suolo pubblico	ogni mese o frazione di mese	12.00 CHF/m ²
4.	Occupazione posteggio demarcato con limitazione o a pagamento	1 giornata	10.00 CHF
5.	Occupazioni sospese, non appoggiate al suolo (s'intende la proiezione sul sedime della superficie della struttura sovrastante) impalcature a sbalzo, telai di protezione strada o passaggi pedoni, ecc.		
	4.1. campo stradale		
	4.1.1	H > 4.5 m'	Gratis
	4.1.2	H < 4.5 m'	Vedi pto.1+2
	4.2. marciapiedi		
	4.2.1	H > 2.3 m'	Gratis
	4.2.2	H < 2.3 m'	Vedi pto. 3

Impianti e opere accessorie (in aggiunta alla tassa amministrativa)

Opere sotterranee come solette, serbatoi, camerette ecc. 40.00 CHF/m²

Art. 4.5 Contravvenzioni

Le infrazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art.6.2 della presente Ordinanza.

CAPITOLO 5: Transiti con veicoli e mezzi pesanti

Art. 5.1 Principio

Il transito su strade comunali per camion o per automezzi pesanti è regolato dalla segnaletica stradale in vigore indicante il limite massimo di tonnellaggio. L'Ufficio tecnico comunale, per delega municipale, ha la facoltà di concedere deroghe al limite massimo di peso, tramite il rilascio di un'autorizzazione speciale e la relativa tassa. L'autorizzazione è concessa se compatibile con le esigenze d'interesse pubblico, sicurezza, viabilità pedonale e veicolare.

Art. 5.2 Procedura

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione dovrà essere presentata all'Ufficio tecnico comunale in forma scritta almeno 10 giorni prima del transito. Essa dovrà contenere l'indicazione della/e strada/e comunale/i utilizzate, lo scopo, la durata, il peso dell'automezzo, il numero di targa dell'automezzo. L'atto di autorizzazione dovrà riportare le informazioni sopra indicate e fornite dal richiedente. La stessa non potrà essere ceduta a terzi e potrà essere vincolata a condizioni particolari.

Art. 5.3 Responsabilità e garanzia

Il titolare dell'autorizzazione risponde personalmente per eventuali violazioni della presente ordinanza e per l'eventuale mancato ossequio degli obblighi imposto dall'atto di autorizzazione. Lo stesso è

responsabile per eventuali danni alla proprietà comunale o di terzi. L'Ufficio tecnico può richiedere una prova a futura memoria a carico del richiedente dell'autorizzazione da presentare prima del transito.

In caso di elevata frequenza di transiti (> 2 transiti al giorno) o qualora i transiti si protraessero a lungo nel tempo (> 15 giorni), l'Ufficio tecnico comunale può chiedere una garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta a favore dello Comune per coprire i rischi di danni alle proprietà comunali, di insolvenza o d'inadempienza del richiedente. L'importo della garanzia è determinato secondo la seguente formula:

$$[0.5X(20 \text{ CHF x ml autorizzato})] + [0.5x(1\% \text{ x valore di costruzione dell'opera in cantiere})]$$

Ritenuto in ogni caso un importo minimo di CHF 2'000 e massimo di CHF 50'000.-

Art. 5.4 Revoca

L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico o per mancato rispetto dell'atto di autorizzazione. La revoca non comporta obbligo d'indennità.

Art. 5.5 Tasse

(in aggiunta alla tassa amministrativa)

Autorizzazione giornaliera per veicolo autorizzato	CHF	15.00
Autorizzazione settimanale per veicolo autorizzato	CHF	110.00
Autorizzazione mensile per veicolo autorizzato	CHF	500.00

La tassa è emessa dai Servizi Finanziari su indicazione dell'Ufficio tecnico comunale e dev'essere pagata entro 30 giorni dall'emissione.

Art. 5.6 Eccezioni

Gli automezzi che effettuano servizi pubblici sono esonerati dalla richiesta di autorizzazione e dal pagamento della tassa.

Art. 5.7 Contravvenzioni

Le infrazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art.6.2 della presente Ordinanza, in particolare per la mancata richiesta di autorizzazione di transito.

Capitolo 6: Disposizioni varie

Art. 6.1 Delega all'Ufficio tecnico comunale e reclamo

L'applicazione della presente Ordinanza è delegata interamente all'Ufficio tecnico comunale, designato quale autorità di vigilanza. Il Segretario comunale sorveglia l'operato dell'Ufficio tecnico comunale e può in ogni tempo emanare decisioni in applicazione della presente ordinanza sostituendolo.

Contro le decisioni adottate dall' Ufficio tecnico comunale e dal Segretario comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 6.2 Concessioni di deroghe da parte del Municipio

Su istanza scritta del richiedente, il Municipio può concedere deroghe alle disposizioni contenute nei capitoli 2, 4 e 5 della presente Ordinanza, così come l'esonero dal pagamento di tasse.

La deroga è concessa solo in casi eccezionali se vi è un interesse pubblico nel concederla, se è rispettato il diritto superiore e riservati eventuali diritti di terzi.

Art. 6.3 Contravvenzioni

Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con la multa ai sensi dell'art. 145 e seguenti LOC, riservata l'applicazione di leggi speciali o superiori.

Art. 6.4 Tasse

Le disposizioni relative alla fissazione di tasse contenute nella presente Ordinanza prevalgono su eventuali analoghe disposizioni fissate in altre Ordinanze municipali.

Art. 6.5 Norme finali

1. La presente ordinanza entrerà in vigore al termine del periodo di pubblicazione all'albo comunale. Le presenti disposizioni si applicano anche ai cantieri già esistenti, ritenuto che le tasse saranno calcolate solo a partire dal termine della pubblicazione.
2. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

Publicata all'albo comunale il venerdì 3 aprile 2026

Per il Municipio

Il Sindaco
Andrea Pozzi



Il segretario
Igor Negri